Linea guida 2/2019 sul trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati

Versione 2.0

8 ottobre 2019

Adottato

Cronologia delle versioni

Versione 2.0	8 ottobre 2019	Adozione delle linee guida dopo la consultazione pubblica
Versione 1.0	9 aprile 2019	Adozione delle linee guida ai fini della consultazione per la pubblicazione

Il comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI LINEE GUIDA

1 PARTE 1 - INTRODUZIONE

1.1 Contesto

1. A norma dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i dati personali devono essere trattati in modo corretto, per finalità determinate e in base a un fondamento legittimo previsto dalla legge. A tale riguardo, l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati ([1]) (RGPD) stabilisce che il trattamento è lecito soltanto sulla base di una delle sei condizioni specificate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a f). L'individuazione della base giuridica appropriata corrispondente all'obiettivo e all'essenza del trattamento è di fondamentale importanza. Nell'individuare la base legittima appropriata, i titolari del trattamento devono tenere conto anche dell'impatto sui diritti degli interessati in maniera da rispettare il principio di correttezza.

2. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del RGPD configura un fondamento di liceità per il trattamento di dati personali nella misura in cui «il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso» ([2]). Ciò sostiene la libertà d'impresa, garantita dall'articolo 16 della Carta, e riflette il fatto che talvolta non è possibile ottemperare alle obbligazioni contrattuali nei confronti dell'interessato senza che quest'ultimo fornisca determinati dati personali. Se il trattamento specifico è parte integrante dell'erogazione del servizio richiesto, il trattamento di tali dati è nell'interesse di entrambe le parti poiché altrimenti non sarebbe possibile fornire il servizio e dare esecuzione al contratto. Tuttavia, la possibilità di ricorrere a questa o a una delle altre basi giuridiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non esenta il titolare del trattamento dall'osservanza degli altri requisiti previsti dal RGPD.

3. Gli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea definiscono e disciplinano la libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea. Sono state adottate misure legislative specifiche dell'UE per quanto concerne i «servizi della società dell'informazione» ([3]). Tali servizi sono definiti come «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica […] e a richiesta individuale di un destinatario di servizi». Questa definizione si estende ai servizi che non sono pagati direttamente dalle persone che li ricevono ([4]), come i servizi online

---

([1]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (RGPD).
([2]) Cfr. anche considerando 44.
([3]) Cfr. ad esempio la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 8 del RGPD.
([4]) Cfr. considerando 18 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

finanziati mediante la pubblicità. Il termine «servizi online», come utilizzato nelle presenti linee guida, si riferisce ai «servizi della società dell'informazione».

4. Lo sviluppo del diritto dell'Unione riflette l'importanza fondamentale dei servizi online nella società moderna. La diffusione di Internet sempre attivo sui dispositivi mobili e l'ampia disponibilità di dispositivi connessi hanno consentito lo sviluppo di servizi online in settori quali i *social media*, il commercio elettronico, la ricerca su Internet, la comunicazione e i viaggi. Mentre taluni di questi servizi sono finanziati dai pagamenti degli utenti, altri sono forniti senza un corrispettivo monetario da parte del consumatore essendo invece finanziati dalla vendita di servizi pubblicitari online che permettono di rivolgersi in maniera mirata agli interessati. Il tracciamento del comportamento degli utenti ai fini di tale pubblicità è di frequente effettuato secondo modalità ignote all'utente ([5]); inoltre, tale attività può non essere immediatamente evidente in ragione della natura del servizio fornito, circostanza questa che rende praticamente impossibile all'interessato l'esercizio di una scelta informata sull'utilizzo dei propri dati.

5. In questo contesto, il comitato europeo per la protezione dei dati ([6]) (EDPB) ritiene opportuno fornire orientamenti sull'applicabilità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), al trattamento di dati personali nel contesto dei servizi online, al fine di garantire che tale fondamento di liceità sia invocato soltanto ove opportuno.

6. Il Gruppo di lavoro «Articolo 29» (WP29) si è già espresso sulla base giuridica costituita dalla necessità del trattamento per scopi contrattuali ai sensi della direttiva 95/46/CE nel suo parere sul concetto di interesse legittimo del titolare del trattamento ([7]). In generale, tali orientamenti restano pertinenti per quanto concerne l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e il RGPD.

1.2 Oggetto delle presenti linee guida

7. Le presenti linee guida riguardano l'applicabilità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), al trattamento di dati personali nel contesto di contratti per servizi online, indipendentemente dalle modalità di finanziamento dei servizi. Le linee guida illustreranno gli elementi di liceità del trattamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del RGPD e prenderanno in esame la nozione di «necessità» in quanto riferita al trattamento «necessario all'esecuzione di un contratto».

8. Le norme in materia di protezione dei dati disciplinano aspetti importanti delle modalità di interazione dei servizi online con gli utenti, tuttavia non sono le uniche norme applicabili. La regolamentazione dei servizi online comporta responsabilità interfunzionali nei settori, tra l'altro, del diritto dei consumatori e del diritto in materia di concorrenza. Le considerazioni relative a questi settori del diritto esulano dall'oggetto delle presenti linee guida.

9. Sebbene l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possa applicarsi soltanto in un contesto contrattuale, le presenti linee guida non si pronunciano sulla validità in generale dei contratti relativi ai servizi online, in quanto ciò non rientra nelle competenze del comitato europeo per la protezione dei dati. Tuttavia i contratti e le clausole contrattuali devono essere conformi ai requisiti del diritto contrattuale e, se del caso per i contratti conclusi dai consumatori, alla normativa che tutela i consumatori, affinché il trattamento basato su tali clausole possa essere considerato corretto e lecito.

([5]) A tale proposito i titolari del trattamento devono rispettare gli obblighi di trasparenza stabiliti nel RGPD.
([6]) Istituito a norma dell'articolo 68 del RGPD.
([7]) Gruppo di lavoro «Articolo 29», Parere 06/2014 sul concetto di interesse legittimo del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (CE) 95/46 (WP217). Cfr. in particolare le pagine 12, 13, 19, 20, 21, 22 e 65.

10. Di seguito sono riportate talune osservazioni generali sui principi in materia di protezione dei dati, tuttavia non saranno esaminate tutte le questioni relative alla protezione dei dati che possono emergere durante il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). I titolari del trattamento devono sempre garantire il rispetto dei principi di protezione dei dati di cui all'articolo 5 e di tutti gli altri requisiti del RGPD nonché, se del caso, della legislazione relativa alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

2 PARTE 2 - ANALISI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

2.1 Osservazioni generali

11. Il fondamento di liceità del trattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), va considerato nel contesto complessivo del RGPD, degli obiettivi di cui all'articolo 1 di quest'ultimo e dell'obbligo dei titolari di trattare i dati personali nel rispetto dei principi di protezione dei dati di cui all'articolo 5. Ciò comprende un trattamento corretto e trasparente dei dati personali che sia in linea con il principio di limitazione delle finalità e gli obblighi di minimizzazione dei dati.

12. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del RGPD stabilisce che i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. Il principio di correttezza comprende, tra l'altro, il riconoscimento delle ragionevoli aspettative ([8]) degli interessati, la considerazione di eventuali conseguenze negative per gli interessati a causa del trattamento e la valutazione del rapporto fra interessati e titolare del trattamento nonché degli effetti potenzialmente derivanti da squilibri in tale rapporto.

13. Come menzionato, in termini di liceità, i contratti relativi ai servizi online devono essere validi ai sensi del diritto contrattuale applicabile. Un esempio significativo al riguardo è dato dalla circostanza per cui l'interessato sia un minore. In tal caso (e al di là del rispetto dei requisiti del RGPD, comprese le misure di «specifica protezione» che si applicano ai minori) ([9]), il titolare del trattamento deve garantire la conformità alle leggi nazionali pertinenti in materia di capacità negoziale dei minori. Inoltre, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e liceità, il titolare del trattamento deve soddisfare altri requisiti giuridici. Ad esempio, per i contratti conclusi da consumatori, può essere applicabile la direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori («direttiva sulle clausole abusive nei contratti») ([10]). L'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non si limita ai contratti disciplinati dalla legge di uno Stato membro del SEE ([11]).

([8]) Taluni dati personali dovrebbero rimanere privati o essere trattati esclusivamente secondo determinate modalità e il trattamento dei dati non dovrebbe risultare inatteso per l'interessato. Nel RGPD, il concetto di «ragionevoli aspettative» è specificamente menzionato nei considerando 47 e 50 in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) e all'articolo 6, paragrafo 4.

([9]) Cfr. considerando 38 che fa riferimento al fatto che i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali.

([10]) Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale è abusiva ai sensi della direttiva sulle clausole abusive nei contratti «se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Al pari dell'obbligo di trasparenza previsto dal RGPD, la direttiva sulle clausole abusive nei contratti impone l'uso di termini chiari e comprensibili. Di norma un trattamento di dati personali basato su quella che è considerata una clausola abusiva ai sensi della direttiva sulle clausole abusive nei contratti non sarà coerente con il requisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del RGPD secondo il quale il trattamento deve essere lecito e corretto.

([11]) Il RGPD si applica a taluni titolari del trattamento al di fuori del SEE; cfr. l'articolo 3 di tale regolamento.

14. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del RGPD stabilisce il principio della limitazione delle finalità, che impone che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

15. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del medesimo regolamento prevede il principio della minimizzazione dei dati, ossia il trattamento del minor volume di dati possibile per il conseguimento della specifica finalità. Questa valutazione integra le valutazioni della necessità del trattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) ad f).

16. Tanto il principio della limitazione della finalità quanto quello della minimizzazione dei dati sono particolarmente pertinenti nei contratti per i servizi online che di norma non sono negoziati individualmente. I progressi tecnologici consentono ai titolari del trattamento di raccogliere e trattare facilmente un quantitativo di dati personali superiore a quanto mai accaduto in passato. Di conseguenza sussiste l'elevato rischio che i titolari cerchino di includere nei contratti clausole generali di trattamento al fine di massimizzare la raccolta e gli utilizzi possibili dei dati, senza specificarne adeguatamente le finalità o tenere conto degli obblighi di minimizzazione dei dati. Come già affermato dal Gruppo di lavoro «Articolo 29»:

> *La finalità della raccolta deve essere indicata in maniera chiara e specifica: deve essere sufficientemente dettagliata da consentire di stabilire quale tipo di trattamento è incluso nella finalità specifica e quale no, nonché da consentire di valutare il rispetto della legge e l'applicazione delle garanzie in materia di protezione dei dati. Per questi motivi, una finalità che sia vaga o generica, come ad esempio «migliorare l'esperienza degli utenti», «finalità di marketing», «finalità di sicurezza informatica» o «ricerca futura», senza ulteriori dettagli, di solito non soddisfa i criteri di specificità.* [12]

2.2 Interazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) con altri fondamenti di liceità del trattamento

17. Se il trattamento non è considerato «necessario all'esecuzione di un contratto», ossia quando un servizio richiesto può essere prestato senza lo svolgimento del trattamento specifico, il comitato europeo per la protezione dei dati riconosce che può essere applicabile un'altra base giuridica, purché siano soddisfatte le condizioni pertinenti. In particolare, in determinate circostanze, può essere più opportuno basarsi sul consenso liberamente espresso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a). In altri casi, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), può costituire un fondamento di liceità più idoneo per il trattamento. La base giuridica deve essere individuata prima dell'attuazione del trattamento e deve essere specificata nelle informazioni fornite agli interessati conformemente agli articoli 13 e 14.

18. È possibile che un'altra base giuridica, diversa dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possa corrispondere meglio all'obiettivo e al contesto del trattamento in questione. L'individuazione della base giuridica appropriata è legata ai principi di correttezza e limitazione delle finalità ([13]).

19. Le linee guida del Gruppo di lavoro «Articolo 29» in materia di consenso chiariscono altresì che quando «il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per

([12]) Gruppo di lavoro «Articolo 29», *Working Party Opinion 03/2013 on purpose limitation* (Parere 03/2013 sulla limitazione delle finalità, WP203), pagg. 15 e 16 (versione inglese).

([13]) Quando i titolari del trattamento si apprestano a individuare la base giuridica appropriata in linea con il principio di correttezza, troveranno difficile conseguire tale risultato se non hanno innanzitutto individuato chiaramente le finalità del trattamento oppure se il trattamento di dati personali va al di là di quanto necessario per le finalità specificate.

l'esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata». Per altro verso, il comitato europeo per la protezione dei dati ritiene che, se il trattamento non è effettivamente necessario all'esecuzione di un contratto, tale trattamento può avvenire soltanto sul fondamento di un'altra base giuridica appropriata ([14]).

20. Nel rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, i titolari del trattamento dovrebbero assicurarsi di evitare qualsiasi confusione riguardo alla base giuridica applicabile. Ciò è particolarmente importante quando la base giuridica appropriata è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e gli interessati stipulano un contratto relativo a servizi online. A seconda delle circostanze, gli interessati possono erroneamente avere l'impressione di esprimere un consenso in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), firmando un contratto o accettando condizioni di servizio. Al tempo stesso, un titolare del trattamento potrebbe erroneamente presumere che la firma di un contratto corrisponda a una manifestazione di consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a). Si tratta di concetti assolutamente diversi. È importante distinguere tra l'accettazione di condizioni di servizio ai fini della conclusione di un contratto e la prestazione di un consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dato che tali concetti hanno requisiti e conseguenze giuridiche diversi.

21. Per quanto concerne il trattamento di categorie particolari di dati personali, nelle linee guida sul consenso il Gruppo di lavoro «Articolo 29» ha osservato altresì che:

> *L'articolo 9, paragrafo 2, non riconosce il trattamento «necessario all'esecuzione di un contratto» come un'eccezione al divieto generale di trattare categorie particolari di dati. Di conseguenza i titolari del trattamento e gli Stati membri che rientrano nel contesto di applicazione di tale circostanza dovrebbero esaminare le eccezioni specifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere da b) a j). Qualora non si applichi nessuna delle eccezioni da b) a j), l'ottenimento del consenso esplicito in conformità con le condizioni per il consenso valido previste dal regolamento rimane l'unica eccezione lecita possibile per trattare tali dati ([15]).*

2.3 Ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

22. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) si applica quando è soddisfatta une delle seguenti due condizioni: il trattamento in questione deve essere oggettivamente necessario all'esecuzione di un contratto stipulato con l'interessato, oppure il trattamento deve essere oggettivamente necessario al fine di attuare misure precontrattuali su richiesta di un interessato.

2.4 Necessità

23. La necessità del trattamento è un prerequisito per entrambe le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Innanzitutto, è importante osservare che la nozione di ciò che è «necessario all'esecuzione di un contratto» non equivale alla semplice valutazione di ciò che è consentito o previsto nelle clausole di un contratto. La nozione di necessità ha un significato autonomo nel diritto dell'Unione europea, che deve rispecchiare gli obiettivi della normativa in materia di protezione dei

([14]) Per maggiori informazioni sulle implicazioni in relazione all'articolo 9, cfr. Gruppo di lavoro «Articolo 29», «Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (WP259)», approvate dal comitato europeo per la protezione dei dati, pagg. 21 e 22.

([15]) Gruppo di lavoro «Articolo 29», Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (WP259), approvate dal comitato europeo per la protezione dei dati, pag. 22.

dati ([16]). Di conseguenza occorre tenere conto anche del diritto fondamentale alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali ([17]), nonché dei requisiti stabiliti dai principi in materia di protezione dei dati e, in particolare, dal principio di correttezza.

24. Il punto di partenza consiste quindi nell'individuare la finalità del trattamento e, nel contesto di una relazione contrattuale, possono esservi molteplici finalità di trattamento. Tali finalità devono essere chiaramente specificate e comunicate all'interessato, nel rispetto degli obblighi di limitazione delle finalità e di trasparenza cui il titolare del trattamento è soggetto.

25. La valutazione di ciò che è «necessario» comporta una valutazione combinata, basata sui fatti, del trattamento «per l'obiettivo perseguito e della possibilità che tale trattamento sia meno intrusivo rispetto ad altre opzioni disponibili per il conseguimento del medesimo obiettivo» ([18]). Laddove esistano alternative realistiche e meno invasive, il trattamento non è «necessario» ([19]). L'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non si applicherà al trattamento che è utile, ma non oggettivamente necessario per eseguire il servizio oggetto del contratto o per adottare le pertinenti misure precontrattuali su richiesta dell'interessato, anche laddove ciò sia necessario per altre finalità commerciali del titolare del trattamento.

2.5 Necessario all'esecuzione di un contratto stipulato con l'interessato

26. Un titolare del trattamento può invocare la prima opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), per trattare dati personali quando può stabilire, nel rispetto dei propri obblighi in materia di responsabilizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sia che il trattamento ha luogo nel contesto di un contratto valido stipulato con l'interessato sia che il trattamento è necessario ai fini dell'esecuzione di tale *specifico contratto* concluso con l'interessato. Qualora un titolare non sia in grado di dimostrare a) l'esistenza di un contratto, b) la validità del contratto ai sensi del diritto contrattuale nazionale applicabile e c) l'oggettiva necessità del trattamento ai fini dell'esecuzione del contratto, tale titolare dovrebbe prendere in considerazione un'altra base giuridica per il trattamento.

27. Un mero riferimento al trattamento dei dati o la semplice menzione di tale trattamento in un contratto non è sufficiente a far rientrare il trattamento in questione nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Al contrario, il trattamento può essere oggettivamente necessario anche se non espressamente menzionato nel contratto. In ogni caso, il titolare del trattamento deve adempiere i

---

([16]) Nella sentenza *Huber* la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che «Si tratta quindi di una nozione autonoma [quella della necessità] del diritto comunitario che deve essere interpretata in maniera tale da rispondere pienamente alla finalità di tale direttiva [direttiva 95/46/CE] come definita dal suo art. 1, n. 1». Sentenza del 18 dicembre 2008, *Heinz Huber/Bundesrepublik Deutschland*, C-524/06, EU:C:2008:724, punto 52.

([17]) Cfr. articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

([18]) Cfr. strumentario del GEPD: *Assessing the necessity of measures that limit the fundamental right to the protection of personal data (Valutazione della necessità di misure che limitano il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali),* pag. 5.

([19]) Nella causa *Schecke*, la Corte ha stabilito che, nell'esaminare la necessità del trattamento di dati personali, il legislatore doveva tener conto di misure alternative, meno intrusive. Sentenza del 9 novembre 2010, *Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert/Land Hessen*, cause riunite C-92/09 e C-93/09, EU:C:2010:662. Ciò è stato ribadito dalla Corte nella causa *Rīgas*, nella quale ha statuito che «[p]er quanto concerne la condizione relativa alla necessità del trattamento dei dati, si deve ricordare che le deroghe alla tutela dei dati personali e le limitazioni della stessa devono avvenire nei limiti dello stretto necessario». Sentenza del 4 maggio 2017, *Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme»*, C-13/16, EU:C:2017:336, punto 30. Per imporre eventuali limitazioni all'esercizio del diritto alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali in relazione al trattamento di dati personali occorre svolgere una verifica rigorosa di ciò che è «necessario»; cfr. strumentario del GEPD: *Assessing the necessity of measures that limit the fundamental right to the protection of personal data (Valutazione della necessità di misure che limitano il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali),* pag. 7.

propri obblighi in materia di trasparenza. Qualora un titolare intenda stabilire che il trattamento si fonda sull'esecuzione di un contratto stipulato con l'interessato, è importante valutare ciò che è *oggettivamente necessario* ai fini dell'esecuzione del contratto. Il concetto di «necessario all'esecuzione» richiede chiaramente qualcosa di più di una clausola contrattuale. Ciò è evidente anche alla luce dell'articolo 7, paragrafo 4. Sebbene tale disposizione riguardi soltanto la validità del consenso, essa opera, a titolo esemplificativo, una distinzione tra le attività di trattamento necessarie all'esecuzione di un contratto e le *clausole* che subordinano l'erogazione del servizio a talune attività di trattamento che di fatto non sono necessarie ai fini dell'esecuzione del contratto.

28. A tale riguardo il comitato europeo per la protezione dei dati avalla gli orientamenti precedentemente adottati dal Gruppo di lavoro «Articolo 29» sulla disposizione equivalente di cui alla precedente direttiva, secondo la quale la nozione di «necessario all'esecuzione di un contratto stipulato con l'interessato»:

> *[...] deve essere interpretata rigorosamente e non contempla le situazioni in cui il trattamento non è effettivamente necessario all'esecuzione di un contratto, bensì imposto unilateralmente all'interessato dal [titolare] del trattamento. Inoltre, il fatto che alcuni trattamenti di dati siano coperti da un contratto non significa automaticamente che tali trattamenti siano necessari alla sua esecuzione. […] Anche se tali attività di trattamento sono espressamente menzionate in caratteri minuscoli nel contratto, questo fatto, da solo, non le rende «necessarie» all'esecuzione del contratto* ([20]).

29. Il comitato europeo per la protezione dei dati ricorda inoltre che negli stessi orientamenti del Gruppo di lavoro «Articolo 29» si afferma che:

> *In questo caso esiste un chiaro collegamento tra la valutazione della necessità e il rispetto del principio di limitazione delle finalità. È importante stabilire la ratio esatta del contratto, ossia la sua sostanza e il suo obiettivo fondamentale, poiché sarà questa la base su cui si valuterà se il trattamento dei dati è necessario alla sua esecuzione* ([21]).

30. Nel valutare se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), costituisca una base giuridica appropriata per il trattamento nel contesto di un servizio contrattuale online, si dovrebbe tener conto dello scopo, della finalità o dell'obiettivo specifico/a del servizio. Ai fini dell'applicabilità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è necessario che il trattamento sia *oggettivamente necessario* per una finalità che è parte integrante della prestazione di tale servizio contrattuale all'interessato. Il trattamento dei dati relativi al pagamento ai fini dell'addebito del servizio non è escluso da tale contesto. Il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare in che modo l'oggetto principale del *contratto specifico stipulato con l'interessato* non sia di fatto realizzabile senza lo specifico trattamento dei dati personali *in questione*. Essenziale in questo contesto è il nesso tra i dati personali e i trattamenti in questione, nonché l'esecuzione o meno del servizio reso ai sensi del contratto.

31. I contratti relativi a servizi digitali possono comprendere termini espliciti che impongono, tra l'altro, condizioni aggiuntive in materia di pubblicità, pagamenti o cookie. Un contratto non può ampliare artificiosamente le categorie di dati personali o le tipologie di trattamenti che il titolare necessita di effettuare per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

32. Il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di giustificare la necessità di tale trattamento avendo riguardo all'oggetto essenziale del contratto come inteso da entrambe le parti. A questo scopo

---

([20]) Gruppo di lavoro «Articolo 29», Parere 6/2014 sul concetto di interesse legittimo del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE (WP217), pag. 20.
([21]) Ibidem, pag. 20.

si dovrà tenere conto non soltanto del punto di vista del titolare del trattamento, ma anche della ragionevole valutazione compiuta dall'interessato al momento della stipula del contratto e della possibilità di ritenere che l'"esecuzione" del contratto abbia luogo comunque anche in assenza del trattamento in questione. Sebbene il titolare del trattamento possa ritenere che il trattamento sia necessario per la finalità contrattuale, è importante che esamini attentamente il punto di vista di un interessato medio, al fine di garantire un'effettiva intesa reciproca in merito alla finalità del contratto.

33. Ai fini della valutazione dell'applicabilità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono risultare utili le domande riportate di seguito:

- qual è la natura del servizio fornito all'interessato? quali sono le sue caratteristiche distintive?
- qual è la *ratio* esatta del contratto (ossia la sua sostanza e il suo oggetto fondamentale)?
- quali sono gli elementi essenziali del contratto?
- quali sono le prospettive e le aspettative reciproche delle parti contraenti? Come viene promosso o pubblicizzato il servizio all'interessato? Un utente medio del servizio potrebbe ragionevolmente aspettarsi che, tenuto conto della natura del servizio stesso, il trattamento previsto abbia luogo per l'esecuzione del contratto di cui è parte?

34. Se la valutazione di ciò che è «necessario all'esecuzione di un contratto», che deve essere condotta prima di dare corso al trattamento, dimostra che il trattamento previsto va al di là di quanto oggettivamente necessario per l'esecuzione di un contratto, ciò non rende tale futuro trattamento illecito di per sé. Come già menzionato, l'articolo 6 chiarisce che esistono potenzialmente altre basi giuridiche sulle quali fare affidamento prima dell'inizio del trattamento ([22]).

35. Se, durante il ciclo di vita di un servizio, vengono introdotte nuove tecnologie che modificano le modalità di trattamento dei dati personali oppure il servizio evolve in altro modo, occorre valutare nuovamente i criteri di cui sopra per stabilire se eventuali trattamenti nuovi o modificati possano trovare fondamento nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Esempio 1

Un interessato acquista dei prodotti da un rivenditore al dettaglio online. L'interessato vuole pagare con carta di credito e desidera che i prodotti gli vengano consegnati al proprio domicilio. Al fine di soddisfare il contratto, tale rivenditore deve trattare le informazioni della carta di credito e l'indirizzo di fatturazione dell'interessato per finalità di pagamento, nonché l'indirizzo di residenza dell'interessato per effettuare la consegna. Di conseguenza l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è applicabile come base giuridica a tali attività di trattamento.

Tuttavia se il cliente ha optato per la spedizione presso un punto di ritiro, il trattamento dell'indirizzo di residenza dell'interessato non è più necessario per l'esecuzione del contratto di acquisto. Qualsiasi trattamento dell'indirizzo dell'interessato in questo contesto richiederà l'applicazione di una base giuridica diversa rispetto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

([22]) Cfr. Gruppo di lavoro «Articolo 29», Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (WP259), approvate dal comitato europeo per la protezione dei dati, pag. 35, nelle quali si afferma che: «[a]i sensi del regolamento [generale sulla protezione dei dati] non è possibile passare da una base giuridica a un'altra».

Esempio 2

Il medesimo rivenditore al dettaglio online intende creare profili dei gusti e delle scelte in termini di stile di vita degli utenti, basati sulle loro visite sul sito web. Il perfezionamento del contratto di acquisto non dipende dalla creazione di tali profili. Anche qualora la profilazione sia espressamente menzionata nel contratto, ciò di per sé non rende la profilazione «necessaria» all'esecuzione del contratto. Se il rivenditore al dettaglio online desidera effettuare tale profilazione, deve fare affidamento su una base giuridica diversa.

36. Nel contesto del diritto contrattuale e, se del caso, della normativa in materia di tutela dei consumatori, i titolari del trattamento sono liberi di progettare i propri servizi, contratti e attività commerciali. In taluni casi un titolare del trattamento potrebbe voler raggruppare più servizi separati o elementi di un servizio con finalità, caratteristiche o *ratio* differenti in un unico contratto. Ciò può creare una situazione del tipo «prendere o lasciare» per quegli interessati che intendono usufruire soltanto di uno dei servizi.

37. Dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati, i titolari del trattamento devono tenere conto del fatto che le attività di trattamento previste devono fondarsi su una base giuridica appropriata. Se il contratto è costituito da più servizi distinti o da più elementi di un servizio distinti che di fatto possono ragionevolmente essere svolti indipendentemente l'uno dall'altro, si pone la questione circa la misura in cui l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possa fungere da base giuridica. L'applicabilità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dovrebbe essere valutata nel contesto di ciascuno di tali servizi *separatamente*, considerando ciò che è oggettivamente necessario per ciascuno dei singoli servizi che l'interessato ha attivamente richiesto o sottoscritto. Tale valutazione può rivelare che certune attività di trattamento non sono necessarie per i singoli servizi richiesti dall'interessato, quanto piuttosto per il modello aziendale complessivo del titolare del trattamento. In tal caso l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non costituirà una base giuridica per quelle attività. Tuttavia possono essere disponibili altre basi giuridiche per i trattamenti in questione, come l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o f), a condizione che siano soddisfatti i criteri pertinenti. Di conseguenza la valutazione dell'applicabilità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non incide sulla legittimità del contratto o del raggruppamento di servizi in quanto tale.

38. Come rilevato in precedenza dal Gruppo di lavoro «Articolo 29», la base giuridica si applica soltanto a ciò che è necessario all'*esecuzione* di un contratto ([23]). Di conseguenza non si applica automaticamente a tutte le ulteriori azioni innescate da un'inosservanza o da qualsiasi altro incidente nell'esecuzione di un contratto. Tuttavia talune azioni possono essere ragionevolmente previste e necessarie nel contesto di una normale relazione contrattuale, come ad esempio l'invio di solleciti formali in merito a pagamenti scaduti oppure la correzione di errori o ritardi nell'esecuzione del contratto. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) può disciplinare un trattamento di dati personali necessario in relazione a tali azioni.

Esempio 3

([23]) Gruppo di lavoro «Articolo 29», Parere 6/2014 sul concetto di interesse legittimo del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE (WP217), pagg. 20 e 21.

Una società vende prodotti online. Il cliente contatta la società perché il colore del prodotto acquistato è diverso da quello concordato. Il trattamento dei dati personali del cliente al fine di rettificare tale aspetto può fondarsi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

39. La garanzia contrattuale può rientrare nell'esecuzione di un contratto e quindi la conservazione di taluni dati per un periodo specificato successivamente al perfezionamento dello scambio di beni/servizi o del pagamento ai fini della garanzia contrattuale può essere necessaria all'esecuzione di un contratto.

2.6 Risoluzione del contratto

40. Un titolare del trattamento deve individuare la base giuridica appropriata per le operazioni di trattamento previste prima dell'inizio del trattamento. Qualora l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), costituisca il fondamento giuridico di talune o della totalità delle attività di trattamento, il titolare dovrebbe prevedere le conseguenze in caso di risoluzione del contratto ([24]).

41. Qualora il trattamento di dati personali sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e il contratto sia risolto totalmente, in linea di massima il trattamento di tali dati non sarà più necessario per l'esecuzione del contratto e di conseguenza il titolare del trattamento dovrà cessare l'attività di trattamento. L'interessato potrebbe aver fornito i propri dati personali nel contesto di una relazione contrattuale confidando nel fatto che i dati sarebbero stati trattati esclusivamente per quanto necessario nell'ambito di tale relazione. Di conseguenza, in linea di principio, è scorretto passare a una nuova base giuridica una volta che quella originaria cessi di esistere.

42. In caso di risoluzione di un contratto, possono rendersi necessarie determinate attività amministrative come la restituzione di beni o di un pagamento. Il trattamento associato può basarsi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

43. L'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), prevede che i dati personali vengano cancellati quando non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti. Questa disposizione non si applica se il trattamento è necessario per determinate finalità, fra cui il rispetto di un obbligo legale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b) oppure l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera e). Nella pratica, se i titolari del trattamento ritengono necessario conservare informazioni per le finalità di cui sopra, devono individuare una base giuridica per tale eventualità sin dall'inizio del trattamento e devono comunicare chiaramente fin dall'inizio per quanto tempo intendono conservare le informazioni per tali finalità dopo la risoluzione del contratto. Qualora procedano in tal senso, non sono tenuti a cancellare i dati al momento della risoluzione del contratto.

44. In ogni caso, è possibile che siano stati individuati preliminarmente più trattamenti aventi finalità e basi giuridiche distinte. Finché tali altri trattamenti rimangono leciti e il titolare ha fornito informazioni chiare in materia all'inizio del trattamento, in linea con gli obblighi di trasparenza previsti dal RGPD, rimarrà possibile trattare i dati personali relativi all'interessato per tali finalità distinte anche successivamente alla risoluzione del contratto.

([24]) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), se un contratto viene successivamente invalidato, ciò avrà effetti sulla liceità del proseguimento del trattamento. Tuttavia ciò non implica automaticamente che la scelta dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), come base giuridica, fosse errata.

Esempio 4

Un servizio online fornisce un servizio in abbonamento che può essere annullato in qualsiasi momento. Al momento della stipula di un contratto per tale servizio il titolare del trattamento fornisce informazioni all'interessato in merito al trattamento di dati personali.

Il titolare del trattamento spiega, tra l'altro, che, in vigenza del contratto, egli tratterà i dati relativi all'utilizzo del servizio per emettere fatture. La base giuridica applicabile è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), in quanto il trattamento per finalità di fatturazione può essere considerato oggettivamente necessario per l'esecuzione del contratto. Tuttavia in caso di risoluzione del contratto e supponendo che non vi siano contenziosi pendenti o obblighi giuridici di conservazione dei dati, la cronologia relativa all'utilizzo dovrà essere cancellata.

Inoltre il titolare del trattamento informa gli interessati di essere soggetto a un obbligo di legge ai sensi del diritto interno che gli impone di conservare determinati dati personali per finalità contabili per un certo numero di anni. La base giuridica appropriata è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) e la conservazione avverrà anche in caso di risoluzione del contratto.

2.7 Necessario all'esecuzione di misure precontrattuali

45. La seconda opzione offerta dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), si applica quando il trattamento è *necessario all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dell'interessato*. Questa disposizione rispecchia il fatto che può essere necessario effettuare un trattamento preliminare di dati personali prima della conclusione di un contratto al fine di facilitare l'effettiva stipula dello stesso.

46. Al momento del trattamento non è sempre chiaro se si giungerà o meno alla stipula di un contratto. La seconda opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), può comunque essere applicata purché l'interessato presenti la richiesta nel contesto della *potenziale* conclusione di un contratto e il trattamento in questione sia necessario per l'esecuzione delle misure precontrattuali richieste. Pertanto, qualora un interessato contatti il titolare del trattamento per chiedere informazioni circa i dettagli delle offerte di servizi di tale titolare, il trattamento dei dati personali dell'interessato ai fini della risposta alla richiesta di informazioni può basarsi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

47. In ogni caso questa disposizione non si applica all'invio di materiale pubblicitario non richiesto o ad altri trattamenti effettuati esclusivamente su iniziativa del titolare o su richiesta di una terza parte.

Esempio 5

Un interessato fornisce il proprio codice postale per sapere se il prestatore di un determinato servizio opera nella propria zona. Ciò può essere considerato un trattamento necessario all'esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Esempio 6

In taluni casi gli istituti finanziari sono tenuti a identificare i loro clienti ai sensi del diritto interno. Ai fini del rispetto di tale obbligo, prima di concludere un contratto con gli interessati, una banca chiede loro di esibire i documenti di identità.

In questo caso, l'identificazione è necessaria in virtù di un obbligo legale cui la banca è soggetta piuttosto che ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dell'interessato. Di conseguenza la base giuridica appropriata non è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), bensì l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

3 PARTE 3 – APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA B), IN SITUAZIONI SPECIFICHE

3.1 Trattamento per finalità di «miglioramento dei servizi» ([25])

48. Spesso i servizi online raccolgono informazioni dettagliate sulle modalità di interazione degli utenti con il loro servizio. Nella maggior parte dei casi, la raccolta di dati relativi a parametri organizzativi concernenti un servizio o di dettagli relativi al coinvolgimento degli utenti non può essere considerata necessaria per la prestazione del servizio, in quanto il servizio può essere fornito in assenza del trattamento di tali dati personali. Tuttavia un prestatore di servizi può fondare tale trattamento su basi giuridiche alternative quali il legittimo interesse o il consenso.

49. Il comitato europeo per la protezione dei dati non ritiene che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), costituisca in via generale una base giuridica appropriata per un trattamento svolto ai fini del miglioramento di un servizio o dello sviluppo di nuove funzioni nel contesto di un servizio esistente. Nella maggior parte dei casi, un utente stipula un contratto per avvalersi di un servizio esistente. Sebbene la possibilità di apportare miglioramenti e modifiche a un servizio sia spesso sistematicamente inclusa nei termini contrattuali, tale trattamento non può essere considerato oggettivamente necessario, in via generale, all'esecuzione del contratto stipulato con l'utente.

3.2 Trattamento per finalità di «prevenzione delle frodi»

50. Come rilevato in precedenza dal Gruppo di lavoro «Articolo 29» ([26]), il trattamento per finalità di prevenzione delle frodi può comportare il monitoraggio e la profilazione dei clienti. Secondo il comitato europeo per la protezione dei dati è probabile che tale trattamento ecceda quanto oggettivamente necessario all'esecuzione di un contratto stipulato con un interessato. Tuttavia il trattamento dei dati personali strettamente necessario per finalità di prevenzione delle frodi può costituire un legittimo interesse del titolare del trattamento ([27]) e può quindi essere considerato lecito se il titolare soddisfa i requisiti specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) (legittimo interesse). Inoltre, anche l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) (osservanza di un obbligo legale) potrebbe costituire una base giuridica per il trattamento in questione.

([25]) I servizi online possono altresì dover tenere conto della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1), che si applicherà a decorrere dal 1º gennaio 2022.
([26]) Gruppo di lavoro «Articolo 29», Parere 6/2014 sul concetto di interesse legittimo del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE (WP217), pag. 20.
([27]) Cfr. considerando 47, sesta frase.

3.3 Trattamento per finalità di pubblicità comportamentale online

51. Spesso la pubblicità comportamentale online, nonché il tracciamento e la profilazione degli interessati che si accompagnano a tale forma di pubblicità, sono utilizzati per finanziare i servizi online. Il Gruppo di lavoro «Articolo 29» ha già espresso il proprio punto di vista su tale trattamento, dichiarando che:

> *[la necessità contrattuale] non è un fondamento giuridico adeguato per creare un profilo dei gusti e delle scelte di stile di vita dell'utente sulla base della sequenza di clic che ha effettuato su un sito web e degli articoli che ha acquistato. Questo perché il [titolare] del trattamento dei dati non ha firmato un contratto per elaborare profili, bensì per fornire beni e servizi particolari, per esempio* ([28]).

52. Di norma il trattamento di dati personali per finalità di pubblicità comportamentale non è necessario all'esecuzione di un contratto per servizi online. In via generale, sarebbe difficile sostenere che il contratto non è stato eseguito perché non vi erano annunci di pubblicità comportamentale. Ciò è tanto più vero se si considera che gli interessati hanno il diritto assoluto, ai sensi dell'articolo 21, di opporsi al trattamento dei loro dati per finalità di marketing diretto.

53. Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non può costituire un fondamento di liceità per la pubblicità comportamentale online per il solo fatto che tale pubblicità finanzia indirettamente la prestazione del servizio. Sebbene il trattamento in questione possa sostenere la prestazione di un servizio, ciò non è sufficiente di per sé per constatarne la necessità ai fini dell'esecuzione del contratto in essere. Il titolare del trattamento dovrebbe tenere conto dei fattori di cui al punto 33.

54. Considerando che la protezione dei dati è un diritto fondamentale garantito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, e che una delle finalità principali del RGPD è quella di fornire agli interessati il controllo sulle informazioni che li riguardano, i dati personali non possono essere considerati un bene commerciabile. Anche se l'interessato può acconsentire al trattamento di dati personali, ([29]) non può cedere i propri diritti fondamentali attraverso tale accordo ([30]).

55. Il comitato europeo per la protezione dei dati osserva altresì che, in linea con i requisiti in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, con il parere del Gruppo di lavoro «Articolo 29» sulla pubblicità comportamentale ([31]) e con il documento di lavoro 02/2013 che fornisce orientamenti sull'ottenimento del consenso per i cookie ([32]), i titolari del trattamento devono ottenere il consenso preventivo degli interessati per installare i cookie necessari a svolgere attività di pubblicità comportamentale.

56. Il comitato europeo per la protezione dei dati rileva altresì che il monitoraggio e la profilazione degli utenti possono essere effettuati allo scopo di individuare gruppi di persone con caratteristiche simili,

---

([28]) Gruppo di lavoro «Articolo 29», Parere 6/2014 sul concetto di interesse legittimo del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE (WP217), pag. 20.
([29]) Cfr. direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.
([30]) Oltre al fatto che l'uso dei dati personali è disciplinato dal RGPD, vi sono altri motivi per cui il trattamento dei dati personali si distingue concettualmente dai pagamenti monetari. Ad esempio, il denaro può essere contato, il che significa che è possibile confrontare i prezzi in un mercato concorrenziale e di norma i pagamenti in denaro possono essere effettuati soltanto con la partecipazione dell'interessato. Inoltre i dati personali possono essere sfruttati da più servizi contemporaneamente. Una volta perduto il controllo sui propri dati personali, non è detto che tale controllo possa essere ripristinato.
([31]) Gruppo di lavoro «Articolo 29», Parere n. 2/2010 sulla pubblicità comportamentale online (WP171).
([32]) Gruppo di lavoro «Articolo 29», *Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies* (documento di lavoro 02/2013 sull'ottenimento del consenso per i cookie, WP208).

per consentire una pubblicità mirata a un pubblico di soggetti aventi caratteristiche simili. Tale trattamento non può essere svolto sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), in quanto non si può affermare che tracciare e comparare le caratteristiche e i comportamenti dell'utente per finalità correlate alla pubblicità rivolta ad altre persone sia oggettivamente necessario all'esecuzione del contratto stipulato con l'utente ([33]).

3.4 Trattamento per finalità di personalizzazione dei contenuti ([34])

57. Il comitato europeo per la protezione dei dati riconosce che la personalizzazione del contenuto può costituire (ma non sempre costituisce) un elemento intrinseco e atteso di taluni servizi online e che pertanto in alcuni casi può essere considerata necessaria per l'esecuzione del contratto con l'utente di tali servizi. La possibilità che un siffatto trattamento possa essere considerato un elemento intrinseco di un servizio online dipenderà dalla natura del servizio prestato, dalle aspettative dell'interessato medio alla luce non soltanto delle condizioni del servizio, ma anche del modo in cui il servizio viene promosso nei confronti degli utenti, e dalla possibilità di prestare il servizio anche in assenza di personalizzazione. Laddove la personalizzazione dei contenuti non sia oggettivamente necessaria ai fini del contratto sottostante, ad esempio se la fornitura di contenuti personalizzati è intesa a incrementare il coinvolgimento degli utenti in relazione a un servizio, ma non è parte integrante dell'utilizzo del servizio, i titolari del trattamento dovrebbero prendere in considerazione una base giuridica alternativa ove applicabile.

Esempio 7

Un motore di ricerca online di alberghi monitora le prenotazioni effettuate in passato dagli utenti al fine di creare un profilo delle rispettive spese abituali. Tale profilo viene successivamente utilizzato per raccomandare determinati alberghi all'utente nel presentare i risultati della ricerca. In questo caso la profilazione del comportamento pregresso e dei dati finanziari degli utenti non sarebbe oggettivamente necessaria all'esecuzione di un contratto, ossia la fornitura di servizi di ospitalità sulla base di particolari criteri di ricerca forniti dall'utente. Di conseguenza l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non sarebbe applicabile a tale attività di trattamento.

Esempio 8

Un mercato online consente ai potenziali acquirenti di cercare e acquistare prodotti. Il mercato desidera mostrare suggerimenti personalizzati di prodotti sulla base dei contenuti precedentemente visualizzati dai potenziali acquirenti sulla piattaforma al fine di aumentare l'interattività. Questa personalizzazione non è oggettivamente necessaria per fornire il servizio offerto dal mercato. Di conseguenza un siffatto trattamento di dati personali non può fondarsi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), come base giuridica.

([33]) Cfr. anche Gruppo di lavoro «Articolo 29», *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679* (WP251 rev.01), approvate dal comitato europeo per la protezione dei dati, pag. 14.

([34]) I servizi online possono altresì dover tenere conto della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1), che si applicherà a decorrere dal 1º gennaio 2022.